

# L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI 1

## L'ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

PRELUSTRO  
DELL' IVA

può essere analizzato  
da un punto di vista

ASTRATTO  
ed allora si  
enluiscono  
i profili

SOGGETTIVO  
OGGETTIVO  
TERRITORIALE

CONCRETO

in questo senso si analizza il  
e.a. "MOMENTO IMPOSITIVO"

quando cioè l'OPERAZIONE  
(CESSIONE DI BENI, FORNIT. SERVIZI)  
DIVIENE CONCETTUALMENTE RILEVANTE  
quando, cioè, essa si considera  
EFFETTUATA



L'analisi sull'EFFETTUAZIONE DELLA  
OPERAZIONE (ovvero il "MOMENTO IMPOSITIVO")  
COMPIUTA CHIUSO L'ANALISI DELLA  
RILEVANZA IVA DELL'OPERAZIONE

CONSEGUENZE  
connesse al momento  
di EFFETTUAZIONE  
DELLE OPERAZIONI  
(MOMENTO IMPRISTIO)




INSORGENZA DEGLI  
OBBLIGHI

FORMALI

- FATTURAZIONE
- REGISTRAZIONE
- LIQUIDAZIONE
- DICHIARAZIONE

SOSTANZIALI

(PAGAMENTO - ESIGIBILITA')



FISSA TETRREALMENTE LA  
DISCIPLINA APPLICABILE  
(ES. mutamento di ALIQUOTA)  
e, quindi, risolve i PROBLEMI  
DI DIRITTO TRANSITORIO

CAS CONCRETO (RECENTE)  
MUTAMENTO ALIQUOTA ORDINARIA  
DAL 20% AL 22%  
(DAL 1° OTTOBRE 2013)

TRA LE CONSEGUENZE L'ESIGIBILITÀ  
È UNA CONSEGUENZA NON NECESSARIA

3

EFFETTUAZIONE  $\neq$  ESIGIBILITÀ  
non necessariamente dell'imposta  
comperta

Sono 2 momenti legati all'effettuazione  
dell'operazione che non necessariamente  
coincidono

RIFERIMENTI NORMATIVI  
DISCIPLINA NAZIONALE

ART. 6 DPR 633/1972

RUBRICATO: EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Tale norma si occupa esplicitamente solo del  
momento in cui le varie operazioni in sé  
considerano effettuate

I MOMENTI DELL'EFFETTUAZIONE E DELL'ESIGIBILITÀ  
NON SONO ESPPLICITAMENTE DISTINTI

# DISCIPLINA COMUNITARIA

4

Non è così nella disciplina comunitaria che, in termini più precisi e rigorosi definisce:

**FATTO GENERATORE DELL'IMPOSTA**

(ART. 62 DIRETTIVA  
2006/112 CE)

è quello "PER IL QUALE SI REALIZZANO LE CONDIZIONI DI LEGGE NECESSARIE PER L'ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA"

**ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA**

viene qualificata come "IL DIRITTO CHE L'ERARO PU' FAR VALERE A NORMA DI LEGGE"

A PARTIRE DA UN DATO MOMENTO PRESSO IL DEBITORE

PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA, ANCHE SE IL PAGAMENTO (CON L'IMPOSTA) PU' ESSERE DIFFERITO

↓  
facendo così intendere che i due momenti (effettività ed ESIGIBILITÀ) se in genere sono consueti, queste NON AVENGONO NECESSARIAMENTE

Quindi le  
DISPOSIZIONI COMUNITARIE  
distinguono

" FATTO GENERATORE "  
( DELL' OPERAZIONE )

e (conseguente)



" ESIGIBILITA' " ( DELL' IVA )

INFATTI

ART. 63 DIRETTIVA 2006/112/CE

" IL FATTO GENERATORE DELL' IVA SI  
VERIFICA E L' IVA DIVENTA ESIGIBILE  
NEL MOMENTO IN CUI E' EFFETTUATA  
LA CESSIONE DI BENI O LA PRESTAZIONE  
DI SERVIZI "



L' EFFETTUAZIONE DELL' OPERAZIONE determina  
" FATTO GENERATORE (o PRESUPPOSTO)  
DELL' IVA (IVA)  
(concretizzazione del presupposto)

Questa è la REGOLA ~~FATTURAZIONE~~ - ; 6

FATTOR  
GENERATORE  $\Rightarrow$  FATTURAZIONE  $\Rightarrow$  ESIGIBILITÀ

La REGOLA però consente ECCEZIONI  
che sono in FACOLTÀ degli STATI  
MEMBRI


ciò è previsto

stall' art. 66 DIRETTIVA

- PER TALUNE OPERAZIONI
- PER TALUNE CATEGORIE DI SOGGETTI  
FISICALI

lo Stato può stabilire che l'imposta  
diventi ESIGIBILE in uno dei momenti  
seguenti :


- NOI OLTRE IL MOMENTO DELL'EMISSIONE  
DELLA FATTURA
- NON OLTRE IL MOMENTO DELL'INCASSO  
DEL PREZZO



# IPOTESI DI SCOLLEGAMENTO

(7)

TRA



## 1. ESIGIBILITA' DIFFERITA

(ART. 6, 3° COMMA DPR 633/1972)

→ In queste ipotesi si è verificato il FATTO GENERATORE ma l'ESIGIBILITA' è RINVIATA

## 2. ESIGIBILITA' ANTICIPATA

(ART. 6, 4° COMMA DPR 633/1972)

→ Al contrario delle HP 1 qui si manifesta l'ESIGIBILITA' ma non il FATTO GENERATORE

In pratica si tratta delle ipotesi di

▶ ACCONTO

▶ FATTURAZIONE ANTICIPATA (ART. 6, 4° COMMA DPR 633/72)

In questa ipotesi (~~1~~ 2) gli obblighi formali e sostanziali (che dovrebbero venire dopo) vengono ANTICIPATI ed allora la UECE considera l'operazione EFFETTIVATA nella misura in cui è stata PAGATA o FATTURATA ANTICIPATAMENTE

In tale ipotesi (2) i cui adempimenti  
Successivi (~~che~~ che in alcuni casi determinano  
il FATTO GENERATORE IVA o il PERFEZIONAMENTO  
GIURIDICO) DIVENGONO IRRELEVANTI AI FINI  
IVA

N.B. Le fatture vengono a mancare  
(si potrebbe per luogo di ES. o  
Riduzioni)



NOTE DI VARIAZIONI



ART. 26 DPR 633/1972

• Per questo ipotesi LA

~~NORMA NAZIONALE ART. 6 comma 4~~

NORMA COMUNITARIA (ART. 66 DIR. 2006/112)  
è più precisa, perché nelle ipotesi di  
ACCONTO o FATTURA ANTICIPATA limita gli  
effetti all'aspetto della ESIGIBILITÀ ma  
non al FATTO GENERATORE

La NORMA NAZIONALE, invece, 9  
anticipa anche il FATTO GENERATORE,  
creando un MOMENTO IRRITIVO  
AUTONOMO ("fictio iuris" o "predeterminazione normativa")

IN OGNI CASO <sup>anche per la NORMATIVA NAZIONALE</sup> VIVE' UN

COLLEGAMENTO

FUNZIONALE TRA LE

DUE MANIFESTAZIONI

ANTICIPAZIONE  
(conto o fatture)

SUCCESSIVA

REALIZZAZIONE  
DELL' OPERAZIONE

nel senso che

la prima manifestazione VIVE'  
SE E' NELLA MISURA IN CUI VERRA'  
CONFORMATA DALLA SECONDA

e difetto

L'ACCONTO corrisposto ANTERIORMENTE 10  
alle CESSIOMES DEL BENE o alle  
ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

OPERAZIONE  
DEFINITIVA

DEVE ESSERE RIFERITO AD UNA OPERAZIONE  
PROSPETTIVAMENTE DETERMINATA E, DI CONSEGUENZA,

QUALIFICATO IN TERMINI PROVISIONALI CON  
RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE DEFINITIVA  
SIA PER QUANTO CONCERNE

1 PRESUPPOSTI { oggettivo  
oggettivo  
territoriale

SIA PER QUANTO CONCERNE IL

REGIME IVA { IMPONIBILITA'  
NON IMPONIBILITA'  
ESENZIONE

Se l'OPERAZIONE DEFINITIVA si realizza  
DIVERSAMENTE RISPETTO AGLI ELEMENTI  
PREDETERMINATI NELL'ACCONTO

↓ occorre procedere  
con le

NOTE DI VARIAZIONE  
(ART. 26 DPR 633/1972)  
- LEGGERS -

ECCESZIONE : la variazione non riguarda l'ALIQUOTA che rimane congelata al momento ANTICIPATO dell'ACCONTO o della FATTURA

11

Tutto ciò è fissato nell'

ART. 93  
DIRETTIVA  
2006/112/CE

REGOLA

L'ALIQUOTA è DETERMINATA NEL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA IL FATTO GENERATORE

ECCESZIONI

- PAGAMENTI ANTICIPATI

- FATTURAZIONE

L'ALIQUOTA RIMANE FISSATA AL MOMENTO DELL'ESIGIBILITÀ E NON AL MOMENTO, SUCCESSIVO, DEL FATTO GENERATORE

# 9. ESIGIBILITÀ FRAZIONATA 12

- PIÙ CONSEGNE
- PIÙ ACCONTI (pagamenti frazionati)

## MOMENTO IMPRINTIVO PER LE OPERAZIONI IC INTRAUS

CESSIONE DI BENI → MOMENTO DELLA  
PARTENZA DEI  
BENI DAL TERRITORIO  
DI ORIGINE

Sia per il  
CESSIONARIO

Sia per il  
CESSIONARIO

Da questo momento scatta il tempo massimo  
per il CESSIONARIO per ricevere la FATTORE  
che dal 2013 è di 2 mesi

DEBORO PER PARTIRE scatta il obbligo  
per il CESSIONARIO di ATTENDERE

AUTOFATTURA entro il 15 del mese  
successivo (quindi entro il 15 del 3° mese  
della avvenuta spedizione della  
merce)

PRESTAZIONI DI  
SERVIZI



ULTIMAZIONE

13

SALVO CHE IL PAGAMENTO  
DEL PREZZO O DI PARTE DI  
ESSO NON ANTICIP  
L'ULTIMAZIONE

↓ in questo caso

PAGAMENTO

(PREVANIA DEI ACCONTI)

Particolarità: Servizi a carattere periodico  
o continuativo

↓  
MOMENTO INDEBITTO



DATA DI MATURAZIONE DEI  
CORRISATIVI

IN OGNI CASO

~~EFFETTIVAMENTE~~ DECORSO 1 ANNO DALL'INIZIO  
DELLA PRESTAZIONE (SE SUP. AD 1 ANNO)

SALVO CHE VI SIANO PAGAMENTI  
ANTICIPATI (ACCONTI)

Tali disposizioni (sulle prestazioni di servizi) sono  
state recepite con la L. 217/2011 (COSTITUZIONE 2010)  
che ha introdotto il nuovo

comma 6 dell'ART. 6 (USUFRUTTO)

Gli ACCONTI NEGLI CONTRATTI DI BENI INTRINSEC SONO

IRRELEVANTI

Art. 220 direttiva 2006/12/CE  
HA Soppresso l'obbligo di fatturazione degli acconti

(rimane ferma ~~la~~ ~~regola~~ l'anticipata volontaria fatturazione rispetto all'acconto versato)


RATIO

1. EVITARE DI SFREZZARE L'UNITARIETA' DELL'OPERAZIONE (con necessità, quindi, di successivi nostri di variazioni)

2. EVITARE L'IMBARAZZO INTERPRETATIVO DA PARTE DEL CREDITORE NEL VERIFICARE SE, DI VOLTA IN VOLTA, IN BASE AL PASSO DELL'ACQUIRITO L'ACCONTO ANDREBBE O NON FATTURATO

Debito: ANTICIPATO TOTALE PAGAMENTO  $\rightarrow$  EQUIPARATO a PAGAMENTO NON ACCONTO

QUINDI' IN ABBITO 15  
US IN BMO 3 ASLOGHUS  
ALLA REGOLA



- 1 - EMISSIONE DELLA FATTURA
- 2 - INCASSO DEL PREZZO (TOTALE &  
C PER I BENI) ANCHE  
~~(NO ACCONTI)~~ O PARZIALE  
(PER I SERVIZI)
- 3 - OMESSA O TARDIVA  
FATTURAZIONE DA PARTE DEL  
CEDENTE

# MOMENTO DI EFFETTUAZIONE 16 DEI OPERAZIONI NELLA DISCIPLINA NAZIONALE (ART. 6 DPR 633/1972)

Il MOMENTO è diverso a seconda del  
TIPO DI OPERAZIONE:

## CESSIONI DI BENI

CESSIONE DI  
BENI IMMOBILI



STIPULAZIONE  
DELL'ATTO

CESSIONE DI  
BENI MOBILI



CONSEGNA O  
SPERIZIONE

## ~~DEROGA~~

~~PER TUTTI I BENI  
IMMOBILI E MOBILI~~

~~Se gli EFFETTI TRATTATIVI si  
producono SUCCESSIVAMENTE  
si guarda al MOMENTO DI  
REALIZZAZIONE DI QUESTI~~

# DEROGHE

17

1. <sup>GLI</sup> EFFETTI TRAPLATIVI SI VERIFICANO DOPO → MOMENTO IMPOSITIVO: REALIZZAZIONE DEGLI UFFORTI

PARTICOLARITÀ: BENI MOBILI → IL DIFFERIMENTO NON PUÒ ESSERE SOSPESO AD 1 ANNO

ESempi: - CONDIZIONE ESPRESSIVA  
- VENDITA A PROVA  
- VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO  
- CONTRATTO ESTIMATORIO

↓  
1 momento impositivo

RIVENDITA A TERZI

oppure

per i BENI NON RESTITUITI

il TERMINI CONVENUTO

(e comunque NON OLTRE 1 ANNO)

FUNZIONE ANTIEUSIVA:

↓  
PRINCIPIO: non può mai essere rimesso ad un atto di volontà del destinatario la DISCIPLINA DEL CASO

ancora nel CONTRATTO  
ESTIMATORI'S

17 BUS

Se i beni sono RESTITUITI ENTRO  
IL TERMINE CONVENUTO

(e, comunque, ENTRO 1 ANNO  
DALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE)

LA VENDITA NON RISULTA PERFEZIONATA  
E QUINDI NON SOGGE ALCUN OBBLIGO  
IVA IN CARO ALE PARTI

2.

CESSIONI PER ATTO  
DI PUBBLICA AUTORITA'

18

CESSIONI PERIODICHE  
O CONTINUATIVE IN BASE  
A CONTRATTI DI SOMMINISTRAZ.



PAGAMENTO  
DEL  
CORRISPETTIVO

3.

AUTOCONSUMO o  
DESTINAZIONE A  
FINALITA' ESTRANEE



PRELIEVO  
DEI BENI

PRESTAZIONI DI  
SERVIZI

REGOLA : Le prestazioni di servizi si considerano  
effettuate all' ATTO DEL

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO \* <sup>VEDI</sup> 18 BIS

DEROGA : A PRESTAZIONI DI SERVIZI GRATUITI  
A AUTOCONSUMO DI SERVIZI, DESTINAZIONI o  
FINALITA' ESTRANEE  
si considerano effettuate nel MOMENTO IN  
CUI LE PRESTAZIONI SONO RESE

COSA DEVE INTENDERSI PER

"MOMENTO DEL PAGAMENTO"?

18 BIS

Per evitare problemi di legittimità soprattutto di  
diffondersi dei mezzi alternativi di pagamento  
(es. BONIFICI, CARTE DE CREDITO, ecc.)

l'A.F. ha in più interventi di PRASSI  
affermando che

il MOMENTO DEL PAGAMENTO  
deve essere individuato in  
relazione al



MOMENTO IN CUI SI È AVUTA

CONOSCENZA DEL AVVENUTO ACCREDITAMENTO

DEL CORRISPETTIVO

Se l'AUTOCONSUMO assume CARATTERE  
PERIODICO o CONTINUATIVO

19



NEL MESE SUCCESSIVO A  
QUELLO IN CUI SONO POSTE

IPOTESI DI PREDETERMINAZIONE  
NORMATIVA DI EFFETTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE (DISCIPLINA  
INTERNA)

TUTTAVIA, se PRIMA dei MOMENTI IRRESISTIVI  
SOPRA SPECIFICATI

▶ VIENE COMUNQUE  
EMESSA FATTURA

▶ o PAGATO IL  
CORRISPETTIVO

(c'è solo per le operazioni  
INTERNE)

L'operazione si considera  
EFFETTIVATA

20

ALLA DATA DELLA FATTURA  
O ALL'ATTO DEL PAGAMENTO

NEI LIMITI  
DELL'IMBETO  
FATTURATO O  
PAGATO

Se la FATTURAZIONE o il PAGAMENTO è  
PARZIALE → VI SARÀ UNA  
FATTURAZIONE SUCCESSIVA

(\*) vedi 20 BIS

## 1. PRECISAZIONI RIGUARDO LA FATTURA

Con riferimento alla FATTURA non costituiscono  
MOMENTO IMPOSITIVO l'emissione di ALTRI  
DOCUMENTI (che FATTURA NON SONO) come

- FATTURE PRO FORMA
- PRELIEVI DI FATTURA
- NOTULE (o NOTA)
- AVVISI DI PARCELLA

Ciò significa che per il professionista  
l'EMISSIONE DELLA TATTURA RAPPRESENTA

20 BIS

UNA FACOLTÀ

nel periodo antecedente  
a quello del pagamento del  
CORRISPETTIVO

UN OBBLIGO

AL MOMENTO DEL PAGAMENTO  
DEL CORRISPETTIVO

Se ciò  
non avviene  
o avviene in  
ritardo

SANZIONI

Questi documenti, che FATTURA NON È, hanno la  
FUNZIONE

21

- evidenziare il sorgere del DOBITO AI FINI CIVILISTICI
- sollecitare il pagamento
- evitare di ANTICIPARE il versamento dell'IVA che si renderebbe dovuto in caso di emissione della FATTURA

ATTENZIONE : il concetto di FATTURA come DOCUMENTO è superato e REQUISITI ESSENZIALI (NON DI PURA FORMA)

↓ nel senso che

QUALSIASI DOCUMENTO PUÒ DIVENIRE FATTURA SE QUESTO DOCUMENTO CONTIENE GLI ELEMENTI PREVISTI DALL'

ART. 21 DEL 633/1972

DITTAI LO STESSO ART. 21 STABILISCE CHE LA

FATTURA PUÒ ESSERE EMessa ANCHE SOTTO FORMA DI

NOTA  
CONTI  
PARCELLA E SIMILI

C.T.C. n. 3592/1990

Il Giudice <sup>ha</sup> riconosciuto la VALENZA di FATTORE A NETTO CHE RITRARRA L'INDICAZIONE DELL'IVA

(L'AGENZIA DELLE ENTRATE RIPRESO QUINDI L'IVA)

NEL CASO DI SPECIE MA

e così anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, era a margine annotato:

" IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE FATTORE CHE VERrà UTILIZZATO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO

## 2. PRECISAZIONI RIGUARDO IL PAGAMENTO (ANTICIPATO)


Con riferimento al pagamento al momento IMPOSITIVO è ancorato alle QUALIFICAZIONI DELLA SOMMA come ACCONTO

Non vengono, quindi, assoggettate ad IVA le somme composte a titolo di:

# CAPARRA CONFIRMATORIA

23

- NON COSTITUISCE CORRESPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI O DI UNA CESSIONE DI BENI, IN QUANTO
- ASSOLVE UNA FUNZIONE RIBARCOFORA
- ATTENZIONI !!! AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, LA CAPARRA VA IMPUTATA IN CONTO PREZZO (CORRESPETTIVO)



DIVENENDO PARTE DEL CORRESPETTIVO PASTO, ENTRA NELL'IMBIBITUS DELLA FATTURA



CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITO LA CAPARRA MUTA LA PROPRIA NATURA GIURIDICA

- CASO GIURISPRUDENZIALE: Cass. n. 7056/1992

La caparra per il TOTALE CORRESPETTIVO DUOTO assume la DIVERSA NATURA DI ANTICIPATO PAGAMENTO DEL CORRESPETTIVO E QUINDI, DIVIENE MOMENTO IMPOSITIVO CON SOSPENSIONE DI TUTTI GLI OBBLIGHI FORMALI E SOSTANZIALI

- SPESSE ANTICIPATE DAL  
PROSTATORE O CEDENTE IN  
NOME E PER CONTO DEL CLIENTE



ESCLUSE DA IVA AI SENSI  
DELL' ART. 15 N. 3

- SOMME RECEPITE IN DEPOSITO  
(da riportare in apposito REGISTRO)

N.B. = OCCORRE DISTINGUERE  
SE LE SOMME IN DEPOSITO  
SONO SOLO A TITOLO  
DI

SPESSE



ART. 15

INDISTINTAMENTE

SPESSE E CORRISPETTIVO



ART. 3 DM 31/10/1974

PREScrive L'OBBLIGO DI  
FATTURARE ENTRO 60 GIORNI  
I CORRISPETTIVI

DEROGHE ALLA

25

PREDEFINITA ZONA NORMATIVA  
DI CUI AL COMMA 4 ART. 6

NONOSTANTE L'EMISSIONE DELLA FATTURA  
L'ART. 6, 5° COMMA, PREVEDE CHE  
L'IVA DIVENTA ESIGIBILE ALL'ATTO  
DEL

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

per una serie di operazioni,  
soprattutto nei confronti di  
TALUNI

SOGGETTI PUBBLICI

RATIO

POICHE' IN QUESTI CASI IL PAGAMENTO  
DEL DOBITO, PER LEGGE, E' ANCORATO  
ESERCIZIO  
PRASS. CONTABILI  
ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA




SI VUOLE EVITARE L'INGONVIENTE  
IN CASO AL CEDENTE DI ANTICIPARE  
L'IMPOSTA E ATTENDERE UN PERIODO  
(SPESSE NON BREVE) PER RECUPERARLA  
TRAMITE LA RIVALSA

N.B.

RIMANE FERMA IN OGNI  
CASO (ANCHE IN QUOTE IBITESE  
DI DIFFERIMENTO) LA FACOLTA'  
DI APPLICARE L'IVA AL  
MOMENTO DI EMISSIONE  
DELLA FATTURA

CRITICITA'  
DELLA NORMA

POSTO CHE L'ESUNGAZIONE E'  
TASSATIVA, IL FONDAMENTO  
GIURIDICO (LA RATIO) NON  
APPARE COERENTE



IL DIFFERIMENTO DELL'ESIGIBILITA'  
DUREBBE ESSERE APPLICABILE, NEI  
CONFRONTI DI TUTTI GLI ENTI  
PUBBLICI CHE RITARDA I  
PAGAMENTI E NON SOLO  
DI QUELLI INDICATI NELLA  
NORMA

INFATTI non e' stato emesso il differimento  
ed el. per


- ENTI ECCLESIASTICI
- CONI

# PRELUSAZIONE

27

PER LE FATTURE DI DIFFERIMENTO DI CUI  
AL COMPTON 5% LA TALE DIFFERIMENTO  
RIGUARDA <sup>(solo)</sup> L'ESIGIBILITÀ

NON IL MOMENTO IMPRISTIVO



1 - LA FATTURA EMessa DAL CEDENTE/  
PRESTATORE SI CONSIDERA  
"DEFINITIVA"

2 - L'ALICUOTA APPLICATA È ANCH'ESSA  
DEFINITIVA

↓  
NON PIÙ SOSPETTIBILI DI VARIAZIONI  
IN CASO DI MODIFICHE LEGISLATIVE  
INTERCORRENTI TRA L'EMISSIONE E IL  
PAGAMENTO

# ADDEMPIMENTI DEL CREDENTE

- 1 - EMETTERE FATTORA
- 2 - ANNOTARE <sup>(REGISTRARE)</sup> LA FATTORA NEL REGISTRO IVA VENDITE (NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 23) IN MODO DISTINTO RISPETTO ALL' FATTORE CON IVA AD ELEGIBILITA' IMMEDIATA

FORMA LA POSSIBILITA' DI  
ISTITUIRE APPOSITI  
REGISTRI SEZIONALI

- 3 - COMPUTARE L'OPERAZIONE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA, NEL PERIODO (MENSILE O TRIMESTRALE) NEL CORSO DEL QUALE E' STATO INCASSATO IL CORRISPETTIVO
- 4 - COMPUTARE L'OPERAZIONE NEL CALCOLO DEL VOLUME D'AFFARI DI CUI ALL'ART. 20 DPR 633/1972

IN QUESTE IPOTESI

ESIGIBILITA' DIFFERITA → REGIME ORDINARIO

ESIGIBILITA' IMMEDIATA → REGIME OPZIONALE / FACOLTATIVO



IL CEDENTE DEVE SEMPRE SPECIFICARE SE L'IVA È AD

- "ESIGIBILITA' IMMEDIATA" ○
- " " " DIFFERITA"

ANCHE PERCHÉ A CUI È CORRELATO ANCHE IL MOMENTO IN CUI IL CEDENTE/CONITTORE PUÒ DETRAERE

C.M.  
328/5/97

IN ASSENZA DI UN'ESPLICITA DICHIARA

PER IL CEDENTE → ESIGIBILITA' IMMEDIATA

PER IL CEDENTE → DETRAZIONE ALL'IRTO DEL REGIME (ESIGIBILITA' DIFFERITA)

# CASO GIURISPRUDENZA (CASS. 27597/2013)

Il tipo di contabilizzazione (IN SPENSIONE O A DEBITO) costituisce **COMPETENTEMENTE CONCLUDENTE** AI FINI DELLA SCOPA DEL REGIME DI ELICIBILITA'

## SCRITTURE CONTABILI


EMISSIONE FATTURA

CLIENTI	1'220
"    ≠	
Morel C/CONDIZIONE 1000	
IVA IN SPENSIONE 220	

INCASSO

-----	.....
<u>BANCA</u>	<u>CLIENTI</u>
<u>IVA IN SPENSIONE</u>	<u>IVA A DEBITO</u>
	1'220
	220

# ADDEPIMENTI DEL COSSIONARIO



ANNUNCIARE LA FATTURA RICORRENTE NEL  
REGISTRO IVA ACQUISTI, NEI TERMINI  
E SECONDO LA MODALITÀ DI CUI  
ALL' ART. 25 DPR 633/1972

IN MODO DISTINTO RISPETTO ALLE  
FATTURE CON DETRAZIONE IMMEDIATA

TERZA RESTANDO LA POSSIBILITÀ DI  
UTILIZZARE REGISTRI SEZIONALI

A PROPOSITO DEI TERMINI  
IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE  
PUÒ ESSERE ESERCITATO, AL PIÙ  
TARDI CON LA

DICHIARAZIONE RELATIVA AL  
SECONDO ANNO SUCCESSIVO A  
QUELLO IN CUI IL DIRITTO  
ALLA DETRAZIONE È RETO

EFFETTI DEL  
MANCANO  
PAGAMENTO



L'IVA NON È  
PIÙ DEDUCIBILE

CES. RIBUZIONI,  
SPRANSONI ACQUISI



IL CREDITO GIUSTE  
NOTA DI CREDITO

EFFETTI  
DELLA DEDUZIONE



IL CASSONARIO/  
COMPILITENTE  
DEVE ATTENDERSI  
IL PAGAMENTO PER  
EFFETTUARE LA DEDUZIONE  
DELL'IMPOSTA PROCEDIMENTALMENTE  
ADEBITATA IN FATTELLA

CEDENTE/PRISTATORIS

REGISTRAZIONI : entro 15 Giorni dalla  
DATA DI EMISIONE

LIQUIDAZIONE

L'imposta parteciperà alla  
liquidazione IVA DEL  
PERIODO

A DI EMISIONE  
DELLA FATTELLA

→ se l'incasso è avvenuto  
contemporaneamente  
all'emissione

A DI EMISIONE  
DELLA FATTELLA

→ se è stato indicato  
"IVA AD ESIGIBILITÀ  
PRECEDENTE"  
- o se non è stato  
indicato NULLA

A IN CUI È STATO  
OPPETTIVAMENTE  
INCASSATO IL CREDITIVO

→ se è stato  
indicato  
"IVA AD ESIGIBILITÀ  
DIFFERITA"


# ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DELL'ESIGIBILITÀ DIFFERITA

(IL C.D. "REGIME DELL'IVA PER ASSA")


PRIMA PREVISTO DAL PER LE IRSTESI DI CUI ART. 6 COMMA 5, DPR 633/12

RIFERIMENTO NORMATIVO

ART. 7 DL 185/2008  
(CONV. IN L. 2/2009)



D.L. 83/2012  
(CONV. L. 134/2012)



ART. 32 BIS  
DL 185/2008

DECORRENZA : 01/12/2012

PROBLEMI LEGATI ALLA DECORRENZA  
(DECORRENZA ANOMALA in seguito alla L. 212/2009)

# CARATTERISTICHE DEL REGIME

34

1. L'ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA È DIFFERITA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEL CREDITIVO
2. REGIME OPZIONALE COI SÌ ADDESCU CON OPZIONE ESPRESSA NEL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE IVA


# REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME

1. SOGGETTI PASSIVI CON VOLUME D'AFFARI <sup>NON</sup> SUPERIORE A € 2.000.000,00 (PRIMA 200.000.000,00) <sup>quindi</sup> → AMPLIAMENTO DELLA PLATEA
2. OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI IVA (NON CONSUMATORI FINALI)

# ALTRE CARATTERISTICHE

35

➤ PER I MEDESIMI SCOTTI PASSIVI  
L'IVA SUGLI ACQUISTI DIVIENE  
DISTRIBUITA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO  
DEI RELATIVI CORRISPETTIVI

Quindi  
DIFFERIMENTO su 

(VECELO REGIME: SOLO COSSIONI)

LA NOVITA', giustificata per assenza di  
SISTEMA, ha fatto perdere un po' di  
APPELABILITA'

➤ IL DIRITTO ALLA DISTRIBUZIONE IN  
CASO AL COSSIONARIO O AL COMMITTENTE  
(CIOE' IL CLIENTE) SORGE IN OGNI  
CASO AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE

(DIFFERENZA RISPETTO AL COMMA 50  
ART. 6)

L'IMPOSTA DIVIENE IN  
 OGNI CASO ESIGIBILE  
 (SIA SULLE COSSIONI CHE SULLI  
 ACQUISTI)

TRASCORSO 1 ANNO DALL'EFFETTUAZIONE  
 DELL'OPERAZIONE

(FINALITA' ANTIEUSIVA)

ECCEZIONI: TALE REGOLA NON SI  
 APPLICA SE, PRIMA DELLA  
 SCADENZA DELL'ANNO, IL  
 COSSIONARIO/CONSULENTE  
 VIENE ASSOGGETTATO A  
 PROCEDURE CONCORSUALI

RATIO

BENEFICIARE GLI OPERATORI  
 ECONOMICI (IN PARTICOLARE LE  
 PICCOLE E MEDIE IMPRESE) CHE  
 HANNO DIFFICOLTA' A PAGARE L'IVA  
 A CAUSA DELLA MANCANZA DI  
 LIQUIDITA' (PER EFFETTO ANCHE  
 DELLA CRISI ECONOMICA)

ESCLUSIONI

- OPERAZIONI SOGGETTE A RIVOLTE  
CHARGE
- REGIMI SPECIALI IVA

# DEROGHE ALLA REGOLA

37

" LA FATTORE È EMESSE AL MOMENTO DELL'EFFETTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE DETERMINATA A NORMA DELL'ART. 6 "

RIFERIMENTO  
NORMATIVO

: ART 21, comma 4, DPR 633/1972

ESEMPLO : FATTURAZIONE DIFFERITA  
(lettera a)